



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.4.2003
COM(2003) 192 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità sulla costituzione e
i mandati dei gruppi di lavoro del Comitato misto per l'agricoltura
istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul commercio di prodotti agricoli**

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità sull'adozione del regolamento interno del
Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

(presentate dalla Commissione)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità sulla costituzione e
i mandati dei gruppi di lavoro del Comitato misto per l'agricoltura
istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul commercio di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l'accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo agricolo prevede che il Comitato misto costituisca i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'accordo.
- (4) La Comunità deve definire la propria posizione nell'ambito del Comitato misto per quanto concerne la costituzione dei gruppi di lavoro e l'adozione dei loro mandati,

DECIDE:

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

² GU C ... del ..., pag. ...

Articolo unico

La posizione della Comunità nel Comitato misto istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto concerne la costituzione dei gruppi di lavoro e l'adozione dei loro mandati, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Proposta di

**DECISIONE N. 2/2003 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO
DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**

**relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro
e all'adozione dei loro mandati**

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato "l'accordo"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che l'accordo suddetto è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

DECIDE:

Articolo unico

I seguenti gruppi di lavoro sono costituiti nel quadro dell'accordo:

- gruppo di lavoro « fitosanitari »,
- gruppo di lavoro « alimentazione animale »,
- gruppo di lavoro « sementi »,
- gruppo di lavoro « prodotti vitivinicoli »,
- gruppo di lavoro « bevande spiritose »,
- gruppo di lavoro « prodotti biologici »,
- gruppo di lavoro « ortofrutticoli »,
- gruppo di lavoro « DOP e IGP »,
- gruppo di lavoro « formaggi e iogurt »,
- gruppo di lavoro « allargamento ».

I mandati rispettivi dei suddetti gruppi di lavoro figurano nell'allegato della presente decisione.

Fatto a, il.....

Per il Comitato misto per l'agricoltura

ALLEGATO

Gruppo di lavoro « fitosanitari »

Base dell'accordo (allegato 4)

Articolo 10 dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 3, 5, 8 e 10

- valutare le conseguenze, per l'allegato 4 dell'accordo, delle modifiche della normativa riguardanti le misure fitosanitarie al fine di proporre un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti (articolo 3);
- proporre, sulla base delle migliori pratiche al riguardo, la percentuale di controlli alla frontiera delle spedizioni di vegetali oggetto di controlli fitosanitari per sondaggio e su campione e proporre di ridurre tale percentuale (articolo 5);
- proporre la procedura per i controlli congiunti alla frontiera (articolo 8);
- esaminare ogni questione relativa all'allegato 4 e alla sua applicazione; esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle due parti e formulare proposte al fine di adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 4 (articolo 10).

Gruppo di lavoro « alimentazione animale »

Base dell'accordo (allegato 5)

Articolo 11 dell'allegato 5 relativo all'alimentazione degli animali.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 11

- esaminare ogni questione relativa all'allegato 5 e alla sua applicazione;
- esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle due parti;
- formulare proposte al fine di adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 5.

Gruppo di lavoro « sementi »

Base dell'accordo (allegato 6)

Articolo 9 dell'allegato 6 relativo al settore delle sementi.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 5, 8 e 9

- consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi su cui è fondata l'ammissione di una varietà; cooperazione in materia di iscrizione al catalogo delle varietà (articolo 5);
- prove comparative nelle parti (articolo 8);

- esaminare ogni questione relativa all'allegato 6 e alla sua applicazione; esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle due parti e formulare proposte al fine di adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 6 (articolo 9).
- ogni questione attinente all'allegato 6 e alla sua applicazione; esaminare periodicamente l'andamento delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle due parti e formulare proposte al fine di adattare e aggiornare le appendici dell'allegato 6 (articolo 9).

Gruppo di lavoro « prodotti vitivinicoli »

Base dell'accordo (allegato 7)

Articolo 27 dell'allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 27

- Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dall'allegato 7.
- In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato misto al fine di adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 7 e, ove del caso, proposte per l'adeguamento dell'allegato medesimo.

Gruppo di lavoro « bevande spiritose »

Base dell'accordo (allegato 8)

Articolo 17 dell'allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 17

- Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione dell'allegato 8.
- In particolare, il gruppo può formulare raccomandazioni al Comitato misto al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'allegato 8 e, ove del caso, proposte per l'adeguamento dell'allegato medesimo.

Gruppo di lavoro « prodotti biologici »

Base dell'accordo (allegato 9)

Articolo 8 dell'allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 8

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici (di seguito denominato "il gruppo di lavoro"), istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'accordo, procede all'esame di ogni questione relativa all'allegato 9 e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti nei settori contemplati dall'allegato 9. In particolare, ad esso compete:
 - verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
 - raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente allegato nei rispettivi territori delle parti;
 - raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Gruppo di lavoro « ortofrutticoli »

Base dell'accordo (allegato 10)

Articolo 6 dell'allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 6

1. Il gruppo di lavoro « ortofrutticoli », istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo, esamina tutte le questioni relative all'allegato 10 e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dall'allegato 10.
2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice dell'allegato 10.
3. Se necessario ai fini dell'adempimento del proprio mandato, il gruppo di lavoro può ricorrere alla collaborazione di esperti esterni.

Gruppo di lavoro « formaggi e iogurt »

Base dell'accordo (allegati 2 e 3)

Allegato 2 (Concessioni della Comunità) per quanto riguarda gli iogurt e allegato 3 (Concessioni relative ai formaggi), punti da 3 a 5.

Mandato del gruppo di lavoro

- valutare le condizioni del mercato e gli scambi reciproci di formaggio e prodotti lattiero-caseari;
- esaminare periodicamente e su base reciproca l'evoluzione delle disposizioni legali e amministrative e assicurare un regolare scambio di informazioni;
- esaminare il sistema di ripartizione dei contingenti per il formaggio e lo iogurt;

- formulare proposte intese a facilitare le modalità degli scambi, se del caso presentandole al Comitato misto.

Gruppo di lavoro « DOP e IGP »

Base dell'accordo

Dichiarazione comune nel settore della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (appendice D dell'accordo).

Mandato del gruppo di lavoro

Ai sensi della dichiarazione summenzionata, le parti prevedono l'inserimento di disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP. Tale integrazione verrà effettuata una volta conclusa l'applicazione dell'articolo 17 (procedura semplificata) del regolamento (CEE) n. 2081/92 per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, il Comitato misto è informato regolarmente sui progressi dei lavori in materia.

Si propone pertanto l'istituzione di un gruppo di lavoro a titolo esplorativo ai fini della protezione reciproca delle DOP e IGP. Questo gruppo di lavoro per le DOP e IGP esamina ogni questione relativa all'attuazione delle protezioni reciproche delle DOP e IGP e assicura lo scambio delle informazioni necessarie a questa attuazione.

Gruppo di lavoro « allargamento »

Base dell'accordo

Articoli 11 e 16 dell'accordo.

Mandato del gruppo di lavoro

Il gruppo è istituito a titolo temporaneo per esaminare le implicazioni dell'allargamento dell'Unione europea ai fini di un eventuale adattamento dell'accordo ed elabora raccomandazioni per il Comitato misto. Tali raccomandazioni riguardano in particolare gli scambi bilaterali di prodotti agricoli, gli allegati relativi alle concessioni tariffarie (allegati da 1 a 3), gli allegati relativi alla riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi (allegati da 3 a 10³) nonché la formulazione di ogni altra misura pertinente per tener conto dell'allargamento nel quadro delle relazioni bilaterali in agricoltura.

³ L'allegato 11, relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, dipende dal Comitato misto veterinario.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità sull'adozione del regolamento interno del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera⁴, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁵,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli (di seguito denominato « l'accordo agricolo ») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo agricolo istituisce un Comitato misto per l'agricoltura incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo agricolo prevede che il Comitato misto adotti il proprio regolamento interno.
- (4) La Comunità deve definire la propria posizione nell'ambito del Comitato misto per quanto concerne l'adozione del regolamento interno,

DECIDE:

⁴ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁵ GU C ... del ..., pag. ...

Articolo unico

La posizione della Comunità nell'ambito del Comitato misto istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto concerne l'adozione del regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Proposta di

**DECISIONE N. 1/2003 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO
DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**

relativa all'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato "l'accordo"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che l'accordo suddetto è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

DECIDE DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1
Presidenza

La presidenza del Comitato è esercitata a turno, per un anno civile, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera, di seguito denominate "le parti".

Articolo 2
Segretariato

La presidenza esercita le funzioni di segretariato del Comitato. Il presidente comunica ai capi delle delegazioni il nome e le coordinate della persona che svolge le funzioni di segretariato.

Articolo 3
Riunioni

1. Il presidente, d'intesa con i capi delle delegazioni, stabilisce la data e il luogo delle riunioni.
2. Se il capo di una delegazione chiede la convocazione di una riunione straordinaria, il presidente convoca questa riunione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Articolo 4
Delegazioni

1. Prima di ciascuna riunione, i capi delle delegazioni informano il presidente sulla composizione prevista della loro delegazione.
2. Le parti nominano i capi delle delegazioni che, al di fuori delle riunioni, costituiscono le persone da contattare per qualsiasi questione relativa all'accordo.
3. Il Comitato può invitare persone che non fanno parte delle delegazioni ad assistere alle proprie riunioni per fornire informazioni su determinati argomenti.

Articolo 5
Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del Comitato o proveniente da quest'ultimo è inviata al segretariato del Comitato, che invia una copia di tutta la corrispondenza relativa all'accordo ai capi delle delegazioni nonché alla Missione della Svizzera presso le Comunità europee e alla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai capi delle delegazioni almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la domanda di iscrizione è pervenuta alla presidenza almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione. I punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio unicamente se, ove necessario, la relativa documentazione è stata inviata alla presidenza entro la data di spedizione di tale ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno è adottato di comune accordo dai capi delle delegazioni all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di altri punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio avviene con l'accordo dei capi delle delegazioni.
3. Il presidente, di comune accordo con i capi delle delegazioni, può ridurre i termini indicati nel paragrafo 1 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7
Verbali

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione in cui figurano le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato. Dopo essere stato adottato dal Comitato, il verbale è firmato dal presidente, dal segretariato del Comitato e dal capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti.

2. Il progetto di verbale è redatto entro un termine di 10 giorni lavorativi successivi alla riunione ed è sottoposto all'approvazione del Comitato conformemente alla procedura scritta di cui all'articolo 9. Se tale procedura non ha esito positivo, il verbale è adottato dal Comitato nel corso della riunione successiva.

Articolo 8

Adozione degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato ai sensi degli articoli 6 e 12 dell'accordo recano la denominazione « decisione » o « raccomandazione » seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato recano la firma del presidente, del segretario del Comitato e dal capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza.
3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal Comitato.

Articolo 9

Procedura scritta

1. Gli atti del Comitato possono essere adottati tramite procedura scritta previo accordo dei due capi delle delegazioni.
2. La parte che propone l'impiego della procedura scritta sottopone il progetto dell'atto all'altra parte. L'altra parte risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone delle modifiche del progetto o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, viene formalizzato conformemente all'articolo 8.

Articolo 10

Spese

Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del Comitato.

Articolo 11

Riservatezza

Le decisioni del Comitato sono coperte da segreto professionale.

Articolo 12
Gruppi di lavoro

L'attività dei gruppi di lavoro è sottoposta all'autorità del Comitato, cui dovranno presentare una relazione scritta dopo ciascuna delle loro riunioni. La relazione deve essere trasmessa al segretariato del Comitato, che la inoltra ai capi delle delegazioni. I gruppi di lavoro non sono autorizzati a prendere decisioni ma possono formulare delle raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del Comitato.

Ciascun gruppo di lavoro è assistito dai rappresentanti delle parti, il cui numero e la cui identità devono essere decisi dalle parti stesse.

Fatto a, il.....

Per il Comitato misto per l'agricoltura
Il Presidente

Il capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza

La segreteria del Comitato

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: Aspetti esterni di talune politiche

Attività: Accordi internazionali nel settore agricolo

**DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: CREAZIONE DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE
SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**

1. LINEE DI BILANCIO: A-7030, A-7031, A-7032, A-7040, A-7005, A-01100

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in SI Nessun finanziamento

2.2 Periodo d'applicazione: 1° gennaio 2003-31 dicembre 2010

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento
(cfr. punti 7.2 e 7.3)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SI/SP	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200

TOTALE c	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SI	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200
SP	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di un provvedimento)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SO	SD/SND	SÌ	NO	NO	N. 8

4. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato (in combinato disposto con l'articolo 300)

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Obiettivi perseguiti

Necessità di un intervento comunitario: l'accordo tra la CE e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso: «l'accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002 (decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 4 aprile 2002, GU L 114 del 30.4.2002) istituisce un Comitato misto per l'agricoltura, incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Il Comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno, riunirsi regolarmente per svolgere il proprio ruolo di gestione dell'accordo e in particolare adottare decisioni e pronunciarsi di comune accordo su qualsiasi materia di propria competenza.

Il regolamento interno non fissa alcun obbligo quanto alla frequenza delle riunioni, ma occorre prevedere la convocazione di almeno un Comitato all'anno, nonché riunioni dei diversi gruppi di lavoro previsti dagli allegati dell'accordo.

5.3 Modalità d'attuazione

Gestione diretta a cura delle DG AGRI e SANCO con personale statutario e/o esperti esterni.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione): non pertinente

6.2 Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione): non pertinente

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione su risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
DG AGRI Funzionari o agenti temporanei	A	0,5		0,5	Preparazione e seguito delle riunioni del Comitato misto e dei suoi vari gruppi di lavoro: in particolare, preparazione delle decisioni del Consiglio preliminari all'adozione di decisioni da parte del Comitato misto.
	B	1		1	
	C	0,2		0,2	
DG SANCO	A	0,5		0,5	Preparazione e seguito delle riunioni del Comitato misto e dei suoi vari gruppi di lavoro: in particolare, preparazione delle decisioni del Consiglio preliminari all'adozione di decisioni da parte del Comitato misto.
	B	1		1	
	C	0,2		0,2	
Altre risorse umane					
Totale		3,4		3,4	

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importi in euro	Metodo di calcolo
Funzionari Agenti temporanei	108 000 * 3,4 = 367 200	costo standard medio considerato dalla DG BUDG
Altre risorse umane		
Totale	367 200	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Linea di bilancio (n. e denominazione)	Importi in euro	Metodo di calcolo
Dotazione globale (Titolo A7) A0701 – Missioni A07030 – Riunioni A07031 – Comitati obbligatori A07031 – Comitati non obbligatori A07040 - Conferenze A0705 – Studi e consulenze	20 000	Seminari, studi, informazione, inviti speciali, controlli, conformemente alle disposizioni dell'accordo agricolo e del suo regolamento interno
Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)		
Altre spese - Parte A		
Totale	20 000	

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

L'articolo 17 dell'accordo prevede che quest'ultimo sia concluso per un periodo iniziale di 7 anni a cavallo del periodo 2002-2010; nel 2010 sarà inoltre necessario provvedere al bilancio del periodo iniziale e al probabile rinnovo dell'azione.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	387 200 €
II.	Durata dell'azione	8 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	3 097 600 €

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto con la dotazione assegnata alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di finanziamento annuale.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di controllo

Rapporto annuale d'attività, resoconto di ciascun comitato.

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

La DG AGRICOLTURA riferirà regolarmente sulle sue attività bilaterali con la Svizzera, in particolare a RELEX e al Gruppo EFTA del Consiglio, nonché nel quadro dei rapporti annuali d'attività della Commissione. In quest'ambito, le attività del Comitato misto e dei suoi gruppi saranno riviste regolarmente e il suo funzionamento sarà adattato di conseguenza.

L'accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e sarà rinnovato per un periodo indeterminato, salvo modifica contraria di una delle parti. Prima dell'eventuale rinnovo, il funzionamento dell'accordo sarà oggetto di una valutazione.

9. MISURE ANTIFRODE

NO